



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  
Provincia di Lecco

**ORDINANZA N. 4 DEL 30/01/2026**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI E MEZZI PESANTI  
CON MCPC SUPERIORE AI 35 Q SULLE STRADE DI COMPETENZA  
COMUNALE**

**Il Responsabile del Settore IV Polizia Locale e Controllo del Territorio**

**Visto** il decreto del Sindaco n. 14 del 29.12.2025, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio;

**Visto** l'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., nonché le norme del relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e s.m.i.;

**Considerato** che alcune strade comunali presentano caratteristiche non idonee al transito dei veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35 quintali come da segnaletica verticale ivi esistente;

**Considerato** che il transito di mezzi pesanti determina un aggravamento delle condizioni di sicurezza della circolazione, oltre ad un deterioramento del manto stradale e delle infrastrutture.

**Presto atto** che il transito dei mezzi di cui sopra determina un significativo incremento delle emissioni sonore superiore ai livelli di tollerabilità per le aree a prevalente destinazione residenziale con conseguenti problemi di inquinamento acustico.

**Considerato** che il continuo transito di mezzi pesanti determina condizioni di grave disagio e potenziale pericolo per i residenti, incidendo negativamente sulla sicurezza stradale, sulla qualità dell'aria e sulla sicura fruizione degli spazi pubblici.

**Considerata** la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale e di dover disciplinare la circolazione stradale.

**Ritenuto** opportuno disciplinare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali sulle strade di competenza comunale, fatta salva la possibilità di deroghe motivate.

**Considerato** che tale divieto vige sul territorio confinante con il Comune di Monticello Brianza, nel Comune di Besana Brianza e più precisamente in via Casati ove vi è collocata segnaletica verticale di divieto senza alcuna possibilità di deroga per i veicoli provenienti da via Piave.

**Considerato** che tale divieto vige sul territorio confinante con il Comune di Monticello Brianza, nel Comune di Barzanò e più precisamente in via Prebone, intersezione con via Palladini e via XXV Aprile come da segnaletica verticale regolarmente collocata.

## ORDINA

**L'istituzione del divieto di transito dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali sulle seguenti vie di competenza Comunale come da segnaletica verticale ivi esistente:**

- *Via Roma*
- *Via Jacopo della Quercia*
- *Via Bocconi*
- *Via Manara*
- *Via Italia Unita*
- *Via de Marchi*
- *Via Immacolata*
- *Via Moneta*
- *Via San Michele*
- *Via IV Novembre*
- *Via Casati*
- *Via Leopardi*
- *Via Rengione*
- *Via dei Mille*
- *Via Rossini*
- *Via Foscolo*

## DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*
- La Polizia Locale è l'Ufficio Tecnico - LLPP, sono incaricati di **collocare/adeguare la prevista segnaletica** stradale laddove la stessa risulti mancante.
- Le eventuali richieste di transito veicolare nei tratti stradali interessati dai divieti, in deroga alla segnaletica stradale e alla presente ordinanza, dovranno essere inviate dagli interessati al protocollo comunale all'attenzione della Polizia Locale per competenza e dei Lavori Pubblici per conoscenza con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista del transito compilando in ogni sua parte il modulo allegato alla presente ordinanza. La durata della deroga non può superare un anno dalla data di protocollo della richiesta.
- Sono in ogni caso esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli di emergenza e di soccorso, pubblici e privati, impiegati nello svolgimento di attività urgenti, indifferibili o di pubblico interesse. Tali categorie di veicoli non necessitano di alcuna deroga al transito.
- Sono in ogni caso esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli che transitano nel territorio del Comune di Monticello Brianza con destinazione area industriale sita in Loc.Cortenuova. Tali autoveicoli devono obbligatoriamente transitare secondo il seguente percorso sia in ingresso che in uscita dall'area industriale: via Jacopo della Quercia, via Bocconi, via Italia Unita, via Moneta come da segnaletica collocata.
- Sono in ogni caso esclusi dai divieti imposti dalla presente ordinanza i veicoli che transitano nei tratti ove è presente il pannello verticale integrativo "eccetto carico/scarico" in quanto già autorizzato dal D.lgs. 285 del 1992.

- La presente ordinanza sostituisce integralmente qualsiasi ordinanza o autorizzazione precedente in materia.
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Copia della presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza alla Stazione dei Carabinieri di Casatenovo (LC), alle amministrazioni comunali confinanti con il territorio di Monticello Brianza, agli uffici tecnici comunali, alla Provincia, Questura e Prefettura di Lecco.
- Copia della presente ordinanza, viene trasmessa inoltre per dovuta conoscenza anche alle imprese presenti nell'area industriale sita in Loc. Cortenuova.

IL Responsabile del Settore Polizia Locale  
CORTI CRISTINA GABRIELLA / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)